



MICHELE NICOLETTI

ROSMINI, LA PERSONA E I DIRITTI

ROSMINI, THE PERSON AND RIGHTS

Moving from the idea of justice that is inherent in every human being, the Author clarifies first the distinction between ethics and law – a distinction which finds its unity in the undivided essence of the person. Herein is rooted Rosmini’s anthropological foundation of law, summarised by the famous affirmation that the person does not have rights but «is subsistent human right». From here, two implications follow: i) the rights of every human being have a universal nature and ii) the State (against every absolutism and sovereignism) does not establish the individuals’ rights but recognizes and protects them, regulating the ways in which they are exercised.

Per comprendere la grande fondazione rosminiana del “diritto umano” e il suo contributo, attualissimo, alla difesa dei diritti della persona, occorre partire dal suo sforzo di riportare l’idea di *giustizia* al centro della riflessione sulla società e sulla politica.¹ Nell’epoca in cui egli vive, la prima metà dell’Ottocento, Rosmini vede infatti una sorta di “eclissi” dell’idea di giustizia in ragione dell’affermarsi di un altro principio come principio supremo di regolazione della condotta individuale e collettiva: il principio di utilità. L’affermazione di tale principio quale principio supremo, volta originariamente a produrre il maggior bene per l’individuo, si ritorce alla fine contro l’uomo stesso, e così l’assolutizzazione dell’utile rischia di capovolgersi nel trionfo del danno, perché, scrive Rosmini, «l’utilità non ha limiti: perciò se il principio del Governo è quello dell’utilità, il Governo neppure egli può aver limiti. Resta dunque il dispotismo in tutta la sua pienezza, in tutta la sua esagerazione, in tutta la sua nudità²».

“L’utilità non ha limiti”.

Se quindi si accetta una prospettiva utilitaristica, è vano pensare di approdare a una

¹ Per un inquadramento generale delle riflessioni qui svolte mi permetto di rimandare al mio *Il governo senza orgoglio. Le categorie del politico secondo Rosmini*, Il Mulino, Bologna 2019.

² A. ROSMINI, *La Costituente del Regno dell’Alta Italia* in ID., *Progetti di Costituzione. Saggi editi ed inediti sullo Stato*, a cura di C. Gray, Bocca, Milano 1952, p. 282.

fondazione dei diritti di ogni singola persona come diritti inalienabili e inviolabili. In nome di una maggiore utilità di un maggior numero di persone, ogni sacrificio di questo o quel diritto, di questo o quell'individuo umano, apparirà giustificabile.

RIMETTERE AL CENTRO L'IDEA DI GIUSTIZIA

Se si vuole, invece, fondare i diritti delle persone, i diritti di ogni singola persona, bisogna assumere un punto di vista diverso. Non quello dell'utilità, ma quello della giustizia e per questo occorre riportare l'idea della giustizia al centro della vita sociale e politica, così come al centro della vita intellettuale Rosmini intende riportare il *lume della ragione* rispetto al primato della sensazione. Le due imprese – quella sul piano intellettuale e quella sul piano pratico – sono, in fondo, una stessa impresa. L'utilitarismo altro non è che la conseguenza del sensismo, come dimostrano le stesse teorie utilitaristiche dell'antichità e della modernità, da Epicuro a Bentham:

Questo progredimento dell'attenzione dello spirito dalla giustizia delle leggi all'utilità, non è un fatto isolato: in tutti gli altri generi lo spirito umano fece lo stesso cammino ne' due secoli che precedettero il presente: la formola generale che esprime questa condizione della mente scaduta dalla contemplazione dell'essenziale a quella esclusiva dell'accessorio, riviene a questa: "gli uomini abbandonarono le idee, per non attendere più che alle sensazioni". Il sensismo: ecco in una parola la spiegazione di tutto ciò che è avvenuto in teoria e in pratica: il sensismo è il sinonimo dell'*idiotismo*, che apparve nell'umanità presuntuosa e verbosa: le idee mostrano le essenze, le sensazioni sono accessori del soggetto intelligente, anzi un nulla senza quelle. L'utilità è un fatto, come è un fatto la sensazione: la giustizia è un'idea: vedere in questa idea della giustizia i fatti, è vedere "nel generale i particolari": ecco l'umana sapienza che dicevamo: tale è lo scopo altresì della *Filosofia del Diritto*.³

Nel momento delle grandi trasformazioni rivoluzionarie che sconvolgono gli ordini giuridici europei, la voce di Rosmini si leva non per contrastare questo sforzo di riforma delle leggi, ma perché questa riforma sia fondata su un principio trascendente rispetto agli interessi particolari e contingenti. E questo principio è l'idea di giustizia.

È la *giustizia* l'idea semplicissima, generale, presente in ogni animo, da cui partire. È la giustizia l'essenza delle leggi. La giustizia non è per Rosmini un prodotto umano: «La giustizia non è cosa manufatta dagli uomini». Come la ragione, essa deriva da Dio. E come la ragione anche il senso della giustizia è posto in ogni uomo: è questo senso «che la divina Provvidenza ha inserito nell'animo di tutti, perché a tutti necessario». La sua comprensione, naturalmente, può essere offuscata, ma in ogni uomo rimane un sentimento di giustizia, o meglio, un sentimento di ripugnanza nei confronti dell'ingiustizia. «L'ingiustizia è troppo brutta e schifosa», scrive Rosmini, per non suscitare nell'uomo una reazione di ripulsa, un deciso risentimento. È la presenza di questo risentimento, di questa ribellione intima nei confronti dell'ingiustizia, che testimonia la

³ A. ROSMINI, *Filosofia del diritto (Introduzione)*, a cura di M. Nicoletti e F. Ghia, Città Nuova, Roma 2013, vol. 27, tomo I, p. 57.

presenza di un'idea di giustizia nella stessa «coscienza del genere umano».⁴

Che cosa impone all'essere umano questo "sentimento" della giustizia? Impone innanzitutto di rendere giustizia all'essere, ossia di *riconoscere* le cose nella loro veracità, veracità che ogni persona può cogliere attraverso la propria facoltà di conoscere. Ciò che suscita il risentimento, ciò che scatena la ribellione dell'animo è il non riconoscere ciò che è per quello che è.

Ora, mentre il conoscere le cose è un atto necessario, il riconoscerle è invece un atto libero in cui si gioca la moralità dell'uomo. È questo, infatti, il primo dovere morale di ciascuno: «Il primo e supremo dovere adunque è il dovere di aderire alla VERITÀ; di testimoniare il vero a noi stessi, di riconoscerlo dicendo a noi stessi: "lo conosciamo, è così"».⁵ E questo è precisamente il primo atto della giustizia: «giudicare rettamente delle cose per quanto ciò dalla nostra volontà dipende». Questo atto di riconoscimento delle cose è per Rosmini un atto libero di adesione alle cose così come esse sono, nel loro ordine, nella loro pienezza. Da questa adesione soggettiva ad una realtà oggettiva, da questo "uscire da sé" per trovare l'oggetto e da questo trovare la propria perfezione nell'oggetto, scaturisce il bene. In ciò sta la perfezione umana: nella partecipazione del soggetto all'oggetto, nell'"accoppiamento" della persona con l'ente in tutta la sua estensione e dunque nella sua eternità e bellezza. Questo ente – l'oggetto immenso – non è prodotto dalla persona, ma le viene incontro, le si "impone": «la prima legge è fatta dall'essere stesso delle cose indipendentemente da noi». Si tratta, chiaramente, di una "imposizione" *sui generis*, posto che la persona, nella sua libertà, può sempre sottrarsi ad essa, ma quando ciò accade e la persona disconosce la verità dell'essere, non disconosce solo la realtà oggettiva, ma disconosce anche se stessa, deperisce e si degrada. Nella perdita dell'oggetto si perde dunque anche il soggetto.

La giustizia è allora l'atto libero del riconoscimento dell'oggetto nella sua verità da parte del soggetto. Quest'atto non scaturisce – come vorrebbero gli empiristi e gli utilitaristi – dal piacere che il riconoscimento dell'oggetto e il suo godimento arrecano al soggetto: vi sono, infatti, secondo Rosmini, realtà nient'affatto piacevoli, che si presentano all'intelletto umano nella loro dura effettività e che tuttavia chiedono e pretendono di venire riconosciute. Se è vero dunque che riconoscere ciò che è vero, arreca piacere, ciò non deriva dalla piacevolezza dell'oggetto, ma dal libero corrispondere della volontà all'intelletto. Questo corrispondere produce in noi un'armonia, una pace, un'unità del soggetto con se stesso e con lo stesso oggetto che noi chiamiamo felicità.

La realtà oggettiva si presenta dunque a noi con la pretesa di un riconoscimento, e dunque come fonte di un'obbligazione, di un dovere che è appunto il dovere morale. Ciò che è fonte dell'obbligazione morale è l'essere delle cose, anche della "singola" cosa, colta nella sua realtà indipendente da noi. È in fondo la scoperta dell'essere indipendente da noi che ci dà la coscienza del nostro limite e dunque la consapevolezza di non essere il tutto; è il sapere che c'è "altro" da noi, che noi non siamo e che non abbiamo prodotto, che ci impedisce di considerare l'essere come una realtà a nostra integrale disposizione. Nel momento in cui noi conosciamo questa "alterità" dell'essere, l'essere "altro da me", questa conoscenza implica un dovere di riconoscere e

⁴ ROSMINI, *Filosofia del diritto*, cit., p. 52.

⁵ Ivi, p. 116.

rispettare questa alterità.

Se questa è la radice del dovere morale, racchiuso in quest'atto di giustizia verso l'essere, colto nella sua verità, si tratta ora di capire che cosa sia il diritto, quale ne sia la sorgente e in che rapporto stia con la morale.

DIRITTO E MORALE

Nella potenza dell'uomo, che gli deriva dalla sua libertà di riconoscere o meno quanto il suo intelletto gli offre come vero, si colloca la sua soggettività morale ed anche la sua soggettività giuridica. Rispetto alla libertà morale, l'idea di libertà giuridica implica un elemento ulteriore: non solo la possibilità di *fatto* di compiere ciò che è lecito, ma anche la possibilità di *diritto*, giacché il soggetto che compie un'azione, la compie avendone un'autorità *dagli altri* riconosciuta (o da riconoscersi) e dunque potendo pretendere dagli altri una non-interferenza. Questa non-interferenza si configura come atto dovuto da parte degli altri soggetti e dunque come obbligo morale di rispetto della relazione tra il soggetto e la realtà da lui conosciuta e riconosciuta nella sua verità. Per cui Rosmini può concludere: «la parola *diritto* indica ancora qualche cosa di più che ciò che è semplicemente lecito: indica una certa *autorità* o potestà di operare, non una semplice libertà; e l'idea di autorità, o podestà involge una relazione ad altri uomini. Questa relazione è formata dalla stessa legge morale, la quale nel tempo stesso che accorda ad una persona la libertà di operare, proibisce alle altre il turbare quella operazione». ⁶ Si noti il duplice volto di questa *auctoritas* che è la soggettività giuridica: da un lato, essa ha il volto soggettivo dell'autorialità, ossia il riconoscimento del soggetto come iniziatore dell'azione e dunque come *causa libera* di essa, di essa imputabile e responsabile; dall'altro ha il volto relazionale di una potestà legittima che gli altri soggetti devono riconoscere e rispettare. Di qui Rosmini formula la sua definizione di diritto: «Il diritto è una podestà morale, o autorità di operare; o sia il diritto è una facoltà di operare ciò che piace, protetta dalla legge morale, che ne ingiunge ad altri il rispetto». ⁷

Dunque morale e diritto hanno la stessa fonte: «il *diritto* è un'entità ideale e morale quanto il *dovere*, e noi ne dobbiamo trovare la sorgente colà appunto dove abbiamo trovata quella del *dovere*. Dove è ella la sorgente del *dovere*? Dove l'abbiamo noi rinvenuta? – Ivi, dove si trova la volontà e la legge». ⁸ *Dovere* e *diritto* scaturiscono per Rosmini dalla stessa fonte, ossia dalla volontà umana in quel suo movimento, che sopra abbiamo descritto, di “adesione” agli oggetti nella loro verità. Questo movimento ha un lato oggettivo, che è quello del *dovere* che scaturisce dagli oggetti stessi. La conoscenza di questi doveri è data dalla Scienza Morale. Ma accanto a questo, vi è anche un lato soggettivo, ossia il desiderio del soggetto di accoppiarsi alla realtà per compiacersene. Questa volontà è una volontà di felicità e la conoscenza di essa è data dalla Scienza

⁶ Ivi, p. 117.

⁷ Ivi.

⁸ Ivi, pp. 173-174.

Eudemonologica. Questo desiderio di piacere e di felicità di per sé può protendersi verso qualsivoglia oggetto e in qualsivoglia modo, posto che è un desiderio di per sé infinito. Ma quando esso si basa su una conoscenza della realtà nella sua verità e anela a corrispondere alla richiesta di riconoscimento che da essa proviene, ossia quando «è protetto dalla legge veniente dall'oggetto» allora questa pretesa costituisce il *diritto*. Il diritto si trova così collocato in uno spazio intermedio tra la Morale e l'Eudemonologia. Se da un lato non può ridursi al piano della mera utilità, dall'altro non può nemmeno essere del tutto identificato con il piano della morale. Ciò non significa che il diritto finisca a ridursi alla mera sommatoria di elementi a sé estrinseci, posto che trova la sua unità nella realtà unitaria della persona.

UNA CONCEZIONE PERSONALISTICA DEL DIRITTO

Il profondo radicamento del diritto nell'essere della persona spinge Rosmini a ricercare gli elementi fondamentali del diritto nella sua base antropologica.

L'attività. Il primo di questi è l'esistenza di un soggetto attivo, ossia di un essere che sente e che vuole. Con ciò il concetto di attività è preso qui in senso larghissimo e abbraccia anche il *patire*, che è appunto un sentire e un provare dolore e un voler rimuovere tale stato di sofferenza. Ciò spiega perché anche le persone che accidentalmente sono prive della loro intrinseca capacità razionale (come i neonati o chi soffre di disturbi mentali) siano soggetti giuridici e godano di un uguale diritto alla vita. Anche in loro, infatti, è presente una aspirazione alla felicità. E tale aspirazione si rivela laddove il desiderio di essere felici viene offeso ed essi patiscono. La sofferenza – in questo caso – è segno di una capacità giuridica, di una volontà di non veder ferita la propria aspirazione alla felicità. Ma perché questa volontà sia effettivamente libera e dunque il soggetto sia pienamente soggetto – ossia autore consapevole delle proprie azioni – è necessario che vi sia un secondo elemento, ossia l'intelligenza del soggetto.

L'intelligenza. È l'intelligenza che fa la volontà pienamente libera, perché grazie all'intelligenza la volontà non dipende soltanto dall'attrazione degli istinti verso questo o quell'oggetto, ma dipende anche dalla conoscenza che se ne ha. Una conoscenza che può spingere la volontà a ritrarsi da ciò che l'istinto desidera oppure ad accostarsene con maggior vigore e determinazione, perché la conoscenza dell'oggetto e dell'obbligazione che ne scaturisce produce non solo una comprensione della realtà, ma anche un sentimento e una coscienza del dovere morale che danno al soggetto intelligente l'energia necessaria e sufficiente per opporsi alle dinamiche istintuali: «E questa forza, questa energia morale è nostra propria. Siamo noi, come soggetti intelligenti, che ci opponiamo a noi come soggetti senzienti: quegli è il soggetto divenuto persona che si contrappone a sé mero soggetto istintivo; e quegli siamo noi; onde noi siamo oggimai gli autori di quello che operiamo, a noi se ne dee la lode o il biasimo, il merito od il demerito. Quindi un vero potere dell'uomo sulle sue operazioni». ⁹ Questo soggetto, capace di intendere e di volere e perciò interamente autore delle proprie azioni in quanto iniziatore di esse, è esattamente la

⁹ Ivi, p. 176.

persona, «potenza di affermare tutto l'essere»: «La persona – scrive Rosmini – è la potenza di affermare tutto l'essere (il che involge un parteciparne, un compiacersene), quale e quanto esso viene da lei appreso intellettivamente. La necessità di far ciò non è la persona che la s'impone, ma a lei viene imposta dalla natura dell'essere».¹⁰

È dunque questo rapporto con “tutto l'essere” che fonda il valore particolarissimo della persona, la sua dignità, il suo essere *fine* e non mezzo: «Ciò che rende fine la persona umana è l'elemento divino che la informa». Essendo *fine*, la persona non può essere subordinata essenzialmente ad altro potere che il proprio e per questo è sovrana, è attività suprema che non può essere da nulla vincolata e a nulla sottoposta nel raggiungimento del suo destino infinito. «La persona dell'uomo è il diritto umano sussistente»,¹¹ principio e fonte di ogni altro diritto della medesima specie.

A ben guardare Rosmini prende gli attributi della sovranità politica e li trasferisce alla persona. Il potere “sovrano” è dato da Dio alla persona, ad ogni persona in modo *uguale*, nel senso che ogni persona è ugualmente *fine* e non semplice mezzo e non può quindi essere trattata come “cosa” nelle mani di altri. È questa “sovranità” diffusa che spinge Rosmini a dire che nessun uomo dunque «può avere potestà sul suo simile», perché ogni essere umano è, nel suo ambito, “sovrano” e soggetto solo a Dio: «nessuno ha il diritto di comandare a quello che sta ai comandi dell'infinito».¹² La rivoluzione del cristianesimo rispetto alle società antiche, che negavano la *personalità giuridica* ad alcuni esseri umani ed ammettevano quindi la schiavitù, sta proprio in questo riconoscimento a tutti gli esseri umani del carattere di *persona* e dunque della sua “potenza” di affermare tutto l'essere.

La forza. Il richiamo alla “potenza” rimanda a un altro elemento del diritto, ossia l'elemento della *forza*, che è l'energia che il soggetto impiega per unirsi a quell'oggetto che ha riconosciuto. Ed è perciò corretto dire che il concetto di *diritto* implica il concetto di *forza di coazione*, ossia la possibilità di farsi rispettare anche – in caso necessario – tramite misure coercitive. È però essenziale precisare che tale ricorso è insito nel diritto solo come una sua possibilità e non come una sua intrinseca necessità. Vi sono, infatti, casi di ricorso alla forza per difendere un diritto che oltrepassano il diritto stesso, come avviene laddove l'uso della coazione appare sproporzionato rispetto al bene da tutelare e tale da ledere diritti altrui. E vi sono, all'inverso, casi in cui il soggetto non ha abbastanza forza per far valere i propri diritti, ma ciò non vuol dire affatto ch'egli abbia meno diritti:

Quindi non è punto necessario a costituire un diritto, che esso abbia annessa una forza bastevole a

¹⁰ ROSMINI, *Filosofia del Diritto*, (Sistema morale, sez. I, VII), cit., vol. 27, tomo I, p. 130. Con Capograssi si può commentare: «tutta la realtà umana è l'immenso tentativo di vivere tutto l'essere senza negazioni e senza esclusioni» (G. CAPOGRASSI, *Il diritto secondo Rosmini*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 4-5 [1940], pp. 214-245, ora in Id., *Opere*, Milano 1959, vol. IV, pp. 321-353, qui a p. 330).

¹¹ ROSMINI, *Filosofia del Diritto*, cit., vol. 27a, tomo II, p. 25 (n. 49).

¹² Ivi, vol. 27a, tomo II, p. 26 (n. 52).

difenderlo, come irragionevolmente taluni sostennero. Costoro sacrificano con una sì selvaggia dottrina i diritti del debole, quando pure questi non sono men sacri di quelli del forte; e meritano bene, che almeno li difenda la voce de' savj, imprimendo più altamente colle parole e cogli scritti negli animi di tutti quella persuasione che già la natura da sé vi pone, cioè che i diritti debbono rimanere inviolati, benché niuna difesa li tuteli e protegga.¹³

L'aspirazione alla felicità. Un ulteriore elemento del diritto per Rosmini è quello, già richiamato, di tipo eudemonologico ed è legato al fatto che l'unione con l'oggetto, a cui il soggetto aspira e che egli vuole porre in essere, è un'unione benefica, in cui il soggetto giunge alla propria realizzazione. Il diritto, insomma, si manifesta quando è in gioco l'unione con un bene che ci arreca felicità, nel senso aristotelico del termine, che cioè realizza la nostra natura, ha un nesso *naturale* con il soggetto. Non si può perciò parlare di «diritto» a un bene che non inerisca alla natura del soggetto, che abbia cioè un rapporto arbitrario o del tutto estrinseco. Si può parlare di diritto quando è in gioco l'aspirazione a un bene, la cui privazione comporterebbe una meno-mazione della natura del soggetto. Di qui l'idea, secondo Rosmini, di un «diritto di natura», ossia di un diritto a vivere secondo la propria natura, che, nel caso dell'uomo, è quella di un essere animale razionale. Quando dunque si parla di componente *eudemonologica* del diritto occorre tenere presente che la felicità di cui si parla e a cui l'uomo aspira, rivendicando il diritto a ricercarla, è la felicità di un essere animale razionale.

La liceità. Accanto a questo elemento eudemonologico – di chiara ascendenza aristotelica – Rosmini pone un quarto elemento del diritto che egli identifica con la «liceità dell'azione». Con ciò il nostro autore colloca chiaramente l'ambito del diritto nel campo più ampio dell'etica, potendosi qualificare come “diritto” in senso proprio solo quell'azione del soggetto che si svolge sotto la “protezione della legge morale” e dunque nell'ambito di ciò che è moralmente lecito. Una pretesa avente per oggetto qualche cosa di moralmente illecito o dispiegantesi in una forma moralmente illecita non si può definire diritto in senso «vero e assoluto». Rosmini riconosce tuttavia che nell'ambito del diritto civile può accadere che vengano ammesse come lecite azioni che contrastano con la morale: anche in tali casi nessuno ha il diritto di interferire nella condotta altrui, anzi ha l'obbligo di rispettarla quando essa viene esercitata senza offendere i diritti altrui.

La relazionalità. Infine – ed è questo l'ultimo elemento – il concetto rosminiano di diritto include una dimensione *relazionale*, interpersonale: il diritto presuppone un'attività personale, un agire, un iniziare consapevole e libero, ma perché possa esservi un'attività personale, la persona stessa ha da essere inserita in un universo comunicativo di più soggetti, di più persone. Ciò non significa che il diritto deriva da un accordo tra gli uomini o dal fatto della loro convivenza: «i diritti esistono anco fra due individui della specie umana, che non hanno formato fra di loro società alcuna».¹⁴ Ma certamente il diritto ha a che fare con la *relazione* – sia pure solo possibile – con *altre* persone: «Noi escludiamo dalla nozione del diritto in genere non pure il concetto di società; ma ben anco quello di una *reale* coesistenza; bastandoci di una coesistenza possibile. Sosteniamo cioè che l'idea del diritto esisterebbe dato anco un solo individuo della specie umana,

¹³ Ivi, p. 184.

¹⁴ Ivi, p. 193.

purché questi si prenda a considerare in una relazione ipotetica con degli altri suoi simili possibili». ¹⁵ La *potestà* giuridica di un soggetto è legata dunque al riconoscimento (anche solo ipotetico) da parte di altri soggetti. Come vi è un dovere morale di rispettare la libertà dell'altro, quando questa libertà assume i contorni del diritto, il dovere di riconoscere e rispettare il diritto altrui è propriamente il *dovere giuridico*.

IL DIRITTO COME PROTEZIONE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ DELLA PERSONA

Come si vede, dalla interpretazione rosminiana del diritto emerge con chiarezza un forte legame di quest'ultimo con la dimensione antropologica della persona e con la dimensione morale. In particolare con la morale Rosmini parla di un *doppio* legame: da un lato, infatti, la persona può rivendicare come un proprio diritto solo ciò che rientra nella sfera delle azioni lecite; dall'altro, la persona ha l'obbligo morale di rispettare la sfera personale degli altri. Queste due dimensioni morali del diritto sono però indipendenti. Ciò significa che il darsi dell'una non dipende rigidamente dal darsi dell'altra. Ad esempio, non posso abusare dell'esercizio della mia libertà morale per il solo fatto che gli altri hanno l'obbligo giuridico di rispettarla, così come sull'altro fronte non posso venir meno al mio obbligo di rispettare la libertà altrui per il solo fatto che l'esercizio di tale libertà non è conforme alla morale. Il ricco che non fa elemosina – fa l'esempio Rosmini – compie un atto che non è moralmente lecito e dunque non può accampare un diritto *assoluto* ad usare delle proprie sostanze a suo piacimento; tuttavia ciò non autorizza gli altri a spogliarlo dei suoi averi.

La mia obbligazione giuridica nei confronti dell'altro *dipende* da una mia obbligazione morale ed è *indipendente* dall'adempimento dell'altro dei propri doveri morali: «quantunque io abbia il *dovere morale* di dare altrui parte della mia *proprietà*, tuttavia gli altri continuano ad aver il dovere morale di non toccare e di rispettare la mia *proprietà*, la quale rimane un mio diritto relativo, perché appunto è protetta relativamente agli uomini dalla legge morale». ¹⁶ Io devo rispettare i diritti dell'altro non solo quando sono *assoluti*, quando cioè le azioni dell'altro soggetto protette dalla legge sono del tutto conformi alla morale, ma anche quando sono diritti *relativi*, ossia quando le azioni altrui protette dalla legge sono dubbie, sconsigliate o addirittura proibite dalla legge morale.

È chiaro qui il fondamento personalista: ciò che io devo rispettare è la persona dell'altro, la sua libertà fondamentale e il suo spazio di azione, non questo o quel contenuto delle sue azioni. Si trova qui anche il fondamento della libertà religiosa come “concetto giuridico” come emerge chiaramente da una nota rosminiana:

io violerei il diritto che ha il mio simile, se gl'impedissi il culto della sua religione falsa, creduta da lui vera, senza punto convincerlo prima della falsità ed illiceità di essa. Egli ha diritto (quando ad altri

¹⁵ Ivi.

¹⁶ Ivi (*Diritto individuale*), vol. 27/a, tomo II, n. 958, p. 247 nota 152.

non nuoca) di operare a seconda delle sue persuasioni: la persuasione poi non si può forzare, ma solo mutare per via di pacifico ragionamento. Tuttavia il suo non è un diritto che *relativo* al dovere che ho io di rispettare quelle sue azioni, benché illecite, ciò che io chiamo *diritto crudo*.¹⁷

Con ciò si chiarisce anche come il diritto, che riposa come si è detto sulla natura *relazionale* del soggetto umano, tracci all'interno delle relazioni umane precisi confini, talvolta nette separazioni, che possono perfino presentarsi agli occhi degli uni o degli altri come "ostili". E tuttavia sono proprio queste "mura", che il diritto talvolta erige dentro le relazioni, a proteggere la persona e il suo libero sviluppo, giacché senza queste protezioni l'io potrebbe essere travolto dagli altri:

Il diritto in una persona, l'obbligazione corrispondente di rispettarlo nell'altre, pone una certa maniera di divisione fra persona e persona; l'una si oppone all'altra, come l'attivo s'opponesse al passivo; l'una possiede esclusivamente un diritto, l'altra è astretta di rispettarlo anche a malgrado della pena che gliene può venire, anche a costo di qualsiasi privazione o sacrificio che far dovesse: il comando della *legge giuridica* è inflessibile, se si può dir così, immisericorde. Tale inflessibilità del diritto, rende spesso grave agli uomini questa relazione, ella si presenta alla immaginazione loro non che come una separazione fra essi e i loro simili, ma come una vera cotale ostilità. E tuttavia ella è giusta; anzi è ciò in cui consiste la giustizia presa in senso stretto. Chi ha il diritto, può esigere che gli altri glielo rispettino: chi possiede un bene può esigere che gli altri glielo lascino godere in pace: con ciò egli vuole, è vero, la propria *utilità*, ma un'utilità giusta; ben potrebbe per generosità donare altrui ciò che possiede, ma non ne ha obbligazione, o certo gli altri non ne hanno diritto.¹⁸

L'ANTECEDENZA DEL DOVERE

Questo doppio legame del diritto con la morale altro non è che il legame del diritto con il dovere. Anzi, per Rosmini si può parlare di una vera e propria antecedenza del dovere rispetto al diritto: come la realtà oggettiva è indipendente dal soggetto umano e ad esso si impone, così il dovere «ha un'esistenza indipendente dal diritto»¹⁹ e si impone al soggetto.

Esiste anzitutto un dovere nei confronti della verità: «La verità è quell'elemento che rende rispettabile la persona, perocché la verità è qualche cosa d'infinito, e solo l'infinito è ciò che

¹⁷ Ivi (*Essenza del diritto*), vol. 27, tomo I, p. 195 nota 21. Nel *La costituzione secondo la giustizia sociale* si legge: «Non si dà libertà di coscienza, se non si permette a tutti di esercitare le leggi della propria religione in tutta la loro estensione. L'obbligarli ad infrangerle colla forza, colle leggi, con atti del governo è intolleranza, è persecuzione, è dispotismo» (A. ROSMINI, *La costituzione secondo la giustizia sociale*, Milano 1848, p. 89).

¹⁸ ROSMINI, *Filosofia del diritto (Diritto sociale. I. Diritto sociale universale)*, cit., vol. 28, tomo I, n. 27, p. 18.

¹⁹ Ivi (*Essenza del diritto*), vol. 27, tomo I, pp. 196-197.

nobilita, ciò che dà la ragion di fine agli esseri intelligenti; ciò per cui essi possono essere suscettibili di diritti». ²⁰ In secondo luogo esiste un dovere nei confronti di noi stessi, perché ciascuno di noi deve “rispettare” la propria “dignità personale”. In questi due casi ci troviamo di fronte a dei doveri assoluti che non derivano da diritti precedenti. Si può dire dunque che è il dovere stesso che “figlia il diritto” e non il contrario come, secondo Rosmini, pareva sostenere il secolo XIX. È tale filiazione del diritto dal dovere che introduce nel diritto quel doppio legame con la morale di cui abbiamo parlato e che quindi produce una doppia obbligazione: l’obbligo morale del soggetto di usare *onestamente* del proprio potere, da un lato, e l’obbligo morale degli altri soggetti di rispettarlo e dunque di considerarlo *inviolabile*. La filiazione del diritto dal dovere è duplice: da un lato, il dovere proibisce determinati atti e dunque attraverso enunciazioni *negative* stabilisce dei limiti alle azioni umane; dall’altro, il dovere, obbligando i soggetti a rispettare la sfera d’azione altrui, opera *positivamente* creando uno scudo di protezione attorno alla persona: «il diritto è diritto perché egli è inviolabile: non sarebbe diritto se nelle altre persone non esistesse prima il dovere di lasciare intatta quella porzione di potere o sia di attività, che poi si chiama diritto». ²¹

È in fondo questo radicamento del diritto nella morale, che traccia anche i limiti del diritto. Non c’è, infatti, solo un radicamento del diritto nella morale. C’è anche un’eccedenza di questa rispetto a quello e un’eccedenza salutare per la stessa vita umana. Ché se il giuridico – e il giuridico umano, ossia le leggi sociali – dovesse assorbire ed esaurire tutto l’etico, sarebbe come se un fiume esaurisse la propria sorgente: dopo un po’ smetterebbe di scorrere, cesserebbe di essere. Non solo. Gli obblighi giuridici sono accompagnati dalla possibilità di un ricorso alla forza coercitiva per garantirne il rispetto, in particolare quando essi concernono la vita e i diritti degli altri. Ma vi sono materie, specie in ambito morale, nelle quali il ricorso ai mezzi coercitivi appare del tutto sproporzionato e controproducente. E in larga parte impossibile da effettuare posto che solo laddove è comprovata – tramite complesse procedure – una violazione, si può adottare una sanzione.

Con tutto ciò è chiaramente tracciata la distinzione tra il piano della *legalità* e quello della *moralità* ed è chiaramente fissata non solo l’autonomia del diritto dalla morale, ma anche quello della morale dal diritto. Alla riflessione di Rosmini quest’ultimo aspetto non è meno caro del primo, perché egli vede con chiarezza come nel processo di emancipazione del diritto dalla morale, possa annidarsi anche il pericolo di un’assolutizzazione del diritto stesso, che attribuisca a quest’ultimo e in special modo alle leggi civili il compito di stabilire in modo ultimativo e coercitivamente vincolante per tutti i cittadini che cosa è bene e che cosa è male. Errore, questo, che il nostro Autore vede essere tipico delle civiltà antiche, sia greca che romana, che tendevano a confondere la morale con la legge civile, mitizzando il ruolo di quest’ultima ben oltre la sua funzione propria e quasi attribuendole un valore salvifico. Da questo rischio di assolutizzazione del diritto, ci ha liberati il Cristianesimo restituendo alla coscienza morale lo spazio che le spetta. Ma lo stesso errore rischia di ritornare anche in età contemporanea con il processo di

²⁰ Ivi, p. 198.

²¹ Ivi, p. 199.

positivizzazione del diritto e con l'ampliamento del raggio d'azione della legislazione civile ad ogni ambito della vita personale e sociale: «ciò che a noi fa grandissima meraviglia, si è il vedere questo errore che riduce la bontà morale nella sola esecuzione delle leggi civili, essersi propagato fino a noi; perocché non è rado trovare nelle persone di legge l'opinione che appartenga ad esse appunto la decisione di tutti i casi di coscienza, e colle leggi dello stato tutta la bontà misurarsi».²² Rosmini vede con chiarezza come nel processo di positivizzazione assoluta del diritto e di sua radicale emancipazione dalla morale possa nascondersi non tanto un processo di secolarizzazione del diritto, ma piuttosto di divinizzazione dell'ordinamento giuridico positivo dello Stato.²³ E dunque il limite posto al diritto ha il senso di rispettare fino in fondo la libertà della coscienza morale.

DIRITTI DI NATURA E DI RAGIONE

Il radicamento personalistico del diritto fa sì che Rosmini affermi con grande chiarezza e vigore la natura universale dei diritti di ogni essere umano. Tale natura universale deve essere riconosciuta all'interno dell'ordinamento giuridico di ogni Paese, per evitare che, dopo aver abolito la schiavitù che negava l'umanità di alcune persone, si introducano nella vita civile discriminazioni inaccettabili sul piano dei diritti fondamentali.

Per questo nel suo *Progetto di Costituzione* all'articolo 2 si proclama solennemente che «i diritti di natura e di ragione sono inviolabili in ogni uomo».²⁴ Il commento di Rosmini non potrebbe essere più esplicito:

È conforme alla dignità di uno Statuto Costituzionale che incominci dal proclamare inviolabile il diritto di natura e di ragione. Con ciò viene dichiarato che egli si fonda sul rispetto dovuto all'umanità: si

²² ROSMINI, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 27, tomo I, p. 216 nota 38.

²³ Così commenta Fabio Luzzatto: «Io non credo che i limiti dell'efficacia delle leggi in confronto delle ideali esigenze della giustizia, e delle reali manifestazioni del diritto, sieno mai state espresse con maggiore precisione scientifica; e che non mai la Statolatria abbia trovato ostacolo maggiore alla meditata oppressione della libertà delle persone» (F. LUZZATTO, *Morale e diritto nella filosofia di A. Rosmini*, Sottochiesa, Rovereto 1899, p. 76). Fabio Luzzatto (1870-1954), di origini ebraiche, fu un importante studioso di filosofia del diritto oltre che membro attivo del partito repubblicano e della massoneria. Fiero antifascista, fu uno dei dodici professori che si rifiutarono di prestare giuramento al regime fascista e per questo fu allontanato dall'insegnamento universitario e dovette riparare in Svizzera (cfr. G. BOATTI, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Einaudi, Torino, 2001; L. Pomante, «Sarebbe una menzogna giurare quello in cui non si crede». *Il rifiuto al giuramento del "repubblicano" Fabio Luzzatto*, in «Rivista di Storia dell'Università di Torino», X, 2021, 2, pp. 127-143).

²⁴ ROSMINI, *La Costituzione secondo la giustizia sociale*, cit., p. 85.

provvede lo Stato contro l'egoismo nazionale sempre inclinato a rinserrarsi in sé stesso: è una solenne lezione data ai popoli, una protesta contro quelle leggi pagane o barbare che confondevano l'ospite coll'amico, rendendo impossibile che si rinnovino, giacché i diritti degli stranieri con ciò sono riconosciuti anch'essi e sanciti.²⁵

E il tema è ripreso in modo ancora più chiaro nell'articolo 26 sull'emigrazione che recita: «Il viaggiare in ogni parte del globo è un diritto di natura: l'emigrazione a chi la dimanda non può esser negata».²⁶ Nel commento a questo articolo Rosmini riprende con vigore la visione scolastica di un diritto di natura all'emigrazione basato sulla *destinazione universale dei beni della terra*, criticando con forza ogni violazione di questo diritto da parte dei governi:

I governi hanno violato fin qui in diversi modi questi due diritti naturali che ha ciascun uomo di viaggiare e di emigrare, cioè di uscire dalla società civile a cui appartiene [...] il nostro Pianeta è stato assegnato alla specie umana ed ogni uomo dee poterlo trascorrere per ogni verso e fissare dove gli aggrada il suo domicilio salvi i diritti acquistati a giusto titolo da' suoi fratelli. Col pretesto della sicurezza dello Stato furono da' governi trovati i passaporti ed essi tosto se ne approfittarono facendoli servire al dispotismo, molestando in mille guise i cittadini e impedendo o dificultando loro i viaggi più innocenti e più utili alla loro istruzione ed a' loro interessi. Anche il diritto d'emigrazione fu disconosciuto: egli è falso che un uomo debba, per esser nato in un luogo e sotto ad un certo governo, rimanersi perpetuamente ascrivito a quella società civile nella quale a caso si trova: ogni società civile speciale è volontaria: quando il cittadino vuol cessare d'appartenervi, egli può domandare d'esserne sciolto, e gli dee essere concesso, purché rinunci ai vantaggi della medesima e soddisfi alle obbligazioni speciali che avesse contratto con esso lei o cogli altri sozj.²⁷

È superfluo osservare la formidabile attualità di questo antico diritto alla libera circolazione che oggi vediamo radicalmente messo in discussione. La differenza dei contesti tra la nostra epoca e la prima metà dell'Ottocento non può essere sottaciuta, così come la radicale novità dell'attuale fenomeno migratorio rispetto a quanto Rosmini osservava. Ma, trattandosi di "diritti di natura e di ragione", la diversità di contesti non sembra autorizzare l'approccio attuale così radicalmente indifferente rispetto alla base antropologica del diritto di libera circolazione.

Da questi rapidi esempi si nota come Rosmini fosse impegnato non solo sul fronte di una elaborazione teorica del primato e dell'universalità dei diritti fondamentali di grande attualità, ma anche sul fronte di una loro fattiva difesa attraverso lo strumento principe di una loro costituzionalizzazione. E costituzionalizzare i diritti significava non solo scriverli in una Costituzione, ma anche creare quegli strumenti capaci di proteggere i diritti dagli abusi del potere politico. Sulla scia della Rivoluzione americana e del dibattito costituzionale francese e italiano, Rosmini è convinto che una "Carta" senza una "Corte" sia destinata a rimanere lettera morta e che i diritti vadano tutelati attraverso organi giurisdizionali indipendenti dal potere esecutivo capaci di proteggere le persone anche dagli abusi dei poteri pubblici. A questo scopo al centro della sua

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ivi*, p. 97.

²⁷ *Ivi*, pp. 97-98.

proposta costituzionale egli pone non solo la Costituzione, ma anche la creazione di un “custode della Costituzione”, che egli vede incarnato da un “tribunale politico” eletto a suffragio universale con il compito di difendere i diritti di tutti: solo così le istituzioni pubbliche avrebbero potuto offrire a tutti i cittadini una concreta rappresentazione della “giustizia” e i cittadini avrebbero potuto riconoscersi nel nuovo ordinamento civile.

michele.nicoletti@unitn.it
(Università degli Studi di Trento)